DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3

Azione di responsabilità

La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il danno. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Versione in vigore dal 18 maggio 1993, non più in vigore dal 17 luglio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-3-azione-di-responsabilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it